

N. R.G. 249/2016

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Oggi ~~13~~ **13** Aprile 2018, alle ore **9:43**, innanzi al G.I. dott. Emilio Bernardi, per gli attori è comparso l'avv. ~~Emilio Bernardi~~, in sostituzione dell'A. ~~Emilio Bernardi~~, il quale si riporta alle note conclusive depositate il quale discute la causa e chiede che la stessa venga decisa.

E' comparso l'avv. ~~Terenzio Gallo~~ per la convenuta, in sostituzione dell'avv. ~~Paolo Gallo~~, il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle note conclusive depositate, chiedendone l'accoglimento. Discute la causa, chiedendo che la stessa venga decisa.

Il Got

dato atto, si ritira in camera di consiglio, autorizzando i difensori delle parti ad allontanarsi e avvisandoli che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.

Il Got

Dott. Emilio Bernardi

Successivamente, tornato all'udienza alle ore 15:20, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art.281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza non definitiva:



**TRIBUNALE DI PESCARA**

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, Dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile n° 249 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 vertente

TRA

~~BE ANGELIS EMILIO~~, C.F. ~~DNGFBI59T05G402F~~, in proprio e nella qualità di legal rappresentante p.t. di ~~ISA COLLENA DEI CAVALIERI DI RE ANGELIS & C.~~, corrente in Caramanico Terme (PE), P.I. ~~01820960683~~, ~~PER SUCCESSIONE~~, C.F. ~~PRRSMR00P6921003~~, ~~BE ANGELIS NICOLA~~, C.F. ~~DNGNCL80M230873X~~, ~~BE ANGELIS ANGELO~~, CF DNGNGL2P64G878I, elettivamente domiciliati in ~~Salerno (AO), Corso Ovidio n° 203~~, presso lo studio dell'Avv. ~~Antonio Vito~~, che li rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

**OppONENTI**

**CONTRO**



~~XXXXXXXXXXXX~~ Registrato il: 31/10/2018 n.5301/2018 importo 226,  
C.F. e P.I. 00058000688, corrente in Pescara, in persona del legale  
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, Via dei Marsi n°74, presso lo studio  
dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per  
decreto ingiuntivo

**Opposta**

OGGETTO: Contratti bancari

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13-04-2018.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) A seguito di deposito di relativo ricorso, l'istituto di credito ~~Banca~~ spa otteneva in data 7.11.2015 decreto ingiuntivo n°1868/2015, immediatamente esecutivo, in forza del quale veniva ingiunto agli odierni opposenti di pagare l'importo di € 51.272,83, oltre interessi, per credito derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 017/621/0404816.

2) Con atto di citazione regolarmente notificato proponevano opposizione gli odierni opposenti, chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito la revoca del provvedimento monitorio opposto, deducendo l'estrema indeterminatazza ed indeterminabilità del credito vantato dalla banca; sempre nel merito, chiedendo declaratoria di invalidità e/o la nullità parziale del finanziamento chirografario anche ai sensi dell'art.117 TUB, con particolare riferimento alle clausole riguardanti la determinazione ed applicazione degli interessi ultralegali ed anatocistici con cadenza trimestrale, nonché con riguardo alla determinazione ed applicazione delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; chiedendo, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità, l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Banca per interessi, spese, commissioni e competenze (illegittimamente addebitati ed incassati) anche per contrarietà al disposto di cui alla L. n°108/1996, perché eccedenti il c.d. tasso

soglia nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, 2° comma cc, dell'applicazione di nessun interesse in caso di usurarietà dell'interesse; per l'effetto, chiedendo la declaratoria di non debenza dell'importo richiesto, con la condanna della Banca alla restituzione anche mediante compensazione con il residuo credito vantato dall'istituto di credito di tutte le somme illegittimamente addebitate e riscosse, oltre interessi legali; con condanna dell'istituto di credito al risarcimento degli ulteriori danni.

3) Si costituiva l'istituto di credito opposto, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta o agevole soluzione; nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento della diversa somma accertata sub iudice, con vittoria delle spese.

4) Nel corso del giudizio, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza resa fuori udienza del 15.03.2017, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione e veniva disposta ctu, tesa a verificare, attraverso un approfondimento istruttorio tecnico-contabile, la sussistenza di usurarietà nell'applicazione dei tassi di interesse pattuiti con il contratto di mutuo ipotecario; all'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni; all'udienza dell'8.11.2017 veniva fissata per la data odierna discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note autorizzate, terminata, all'esito della camera di consiglio, con la pronuncia della presente sentenza.

5) Nel merito della vicenda, risulta depositato in atti contratto di mutuo chirografario d'impresa, stipulato in data 17.02.2011, dell'importo di € 55.000,00 da rimborsarsi in n°60 rate mensili a decorrere dal 17.03.2011, da inquadrarsi nell'ambito della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", circostanza pacifica pure alla luce del confronto tra i rispettivi CC.TT.PP e CTU in sede in operazioni peritali, considerato che la parte mutuataria aveva chiesto, ai sensi della convenzione in atto tra la banca e la Fidimprsa Cna Abruzzo un finanziamento da destinarsi alle spese, "ovvero per scopi attinenti alla propria attività per esigenze finanziarie aziendali".

6) Ora, all'esito della disamina del carteggio processuale e dell'elaborato redatto dal CtU incaricato redatto dal CTU incaricato Dott. Luca Cosentino, deve escludersi nell'operato dell'istituto



di credito, riguardo all'applicazione dei tassi al di sotto di quella soglia e nei limiti concordati, l'insussistenza di connotati usurari in relazione al tasso effettivo globale.

Nello specifico il CTU, in risposta al quesito formulato all'udienza del 7.06.2017, sulla base dei valori contrattuali, applicando la formula matematica finanziaria da adottare per la determinazione del Taeg (illustrata a pag. 3 della relazione), ha rappresentato che il TEG è determinato nella misura del 4,312 % ; ha rappresentato che dal confronto con la categoria di inquadramento di tale contratto (come detto, categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese"), caratterizzato da un tasso medio dell'11,98 %, implicante un tasso soglia del 17,97 %, il Teg rilevato nel caso in esame (come detto, del 4,312) risulta comunque inferiore anche applicando al tasso di mora la maggiorazione di due punti.

7) Deve poi essere disattesa la questione sollevata riguardo al "piano di ammortamento alla francese" : costituendo una delle modalità diffuse nella prassi bancaria, di rimborso del capitale concesso in mutuo, esso si caratterizza per la previsione di rate dall'ammontare costante, costituite da una quota capitale crescente e da una quota d'interessi decrescente. Tale piano, inoltre, nonostante isolate pronunce nella giurisprudenza di merito, non determina un fenomeno di anatocismo poiché, delle quote componenti la rata, solo le quote capitali vanno ad estinguere il debito, generando dunque, di rata in rata, un debito residuo sempre minore, sul quale si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva; ciò, dunque, non determina alcun fenomeno di illegittima capitalizzazione degli interessi in quanto gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati sulla quota residua di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

8) Ciò nondimeno ha però evidenziato il CTU: *"che lo stesso contratto di finanziamento riporta la quantificazione del Taeg nella misura del 6,0637%. Tale entità è probabilmente determinata da costi non esplicitati contrattualmente. All'uopo soccorre la memoria del 1° luglio 2016 dell'Avv. Armando Valeri che indica i maggiori oneri in € 1.760,00 per cui il C.T.U., pur non rinvenendo tale importo nella contrattualistica, ritiene, per completezza, di sviluppare un'ulteriore conteggio tenuto conto degli oneri per € 1.760,00"*.

E dunque, sotto tale aspetto, si rende necessario procedere ad un approfondimento dell'indagine tecnica, al fine di determinare l'effettivo saldo del rapporto dare/avere tra le parti, e ciò come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Giudice, non pronunciando definitivamente, così provvede:

- dichiara, nei termini di cui in motivazione, la legittimità dell'applicazione degli interessi di mora e corrispettivi sul rapporto di mutuo chirografario e del piano di ammortamento adottato;
- rimette la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza contabile, come da separata ordinanza;
- rinvia il regolamento delle spese del giudizio alla sentenza definitiva.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, li 13.04.2018

Il Got

Dott. Emilio Bernardi





**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Oggi **19 Ottobre 2018**, alle ore **9:00**, innanzi al G.I. dott. Emilio Bernardi, sono comparsi per parte opponente, per delega dell'Avv. [REDACTED], l'Avv. [REDACTED], il quale si riporta all'atto di citazione in opposizione ed agli scritti difensivi di parte, ed, in particolare, alle note conclusive del 28.03.2018 ed alle note autorizzate del 9.10.2018, nel rigetto di quanto ex adverso dedotto e concluso.

Per parte opposta è comparso l' [REDACTED], il quale si riporta a tutti i propri atti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

[REDACTED]  
[REDACTED] dato atto, si ritira in camera di consiglio, autorizzando i difensori delle parti ad allontanarsi e avvisandoli che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.

Il Got

Dott. Emilio Bernardi

Successivamente, tornato all'udienza alle ore **14:40**, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia ex art.281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza non definitiva:



**TRIBUNALE DI PESCARA**

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, Dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° 249 del R.G.A.C.C. dell'anno 2016 vertente

TRA

~~FRANCESCO FIORE, C.F. 5412862086~~, in proprio e nella qualità di legal rappresentante p.t. di ~~LA COLLETTA DI GIACQUE DI FRANCESCO S.p.A.~~ corrente in Caramanico Terme (PE), ~~C.F. 01017330703~~, ~~CRISTINA RA, C.F. 02585600604~~, ~~FRANCESCO NICOLA, C.F. 02090186028~~, ~~DE ANGELO ANGELA, C.F. 02090186028~~, elettivamente domiciliati in ~~...~~, presso lo studio dell'Avv. ~~...~~, che li rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

**OppONENTI**

CONTRO

~~...~~, corrente in Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, ~~...~~, presso lo studio dell'Avv. ~~...~~ che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

**OPPOSTA**

OGGETTO: Contratti bancari





## MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con sentenza non definitiva, emessa in data 13 Aprile 2018 all'esito della discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e della relativa camera di consiglio, veniva dichiarata, nei termini di cui in motivazione, la legittimità dell'applicazione degli interessi di mora e corrispettivi sul rapporto di mutuo chirografario per cui è giudizio e del relativo piano di ammortamento, escludendo la sussistenza, nel caso in esame, di connotati usurari in relazione al tasso effettivo globale.

Con separata ordinanza, emessa in pari data, veniva disposta integrazione della consulenza contabile redatta dal CTU incaricato dott. Luca Cosentino, al fine di determinare l'effettivo saldo del rapporto dare/avere tra le parti, avendo l'esperto nominato dal Tribunale rilevato che *“che lo stesso contratto di finanziamento riporta la quantificazione del Taeg nella misura del 6,0637%. Tale entità è probabilmente determinata da costi non esplicitati contrattualmente. All'uopo soccorre la memoria del 1° luglio 2016 dell'Avv. Armando Valeri che indica i maggiori oneri in € 1.760,00 per cui il C.T.U., pur non rinvenendo tale importo nella contrattualistica, ritiene, per completezza, di sviluppare un'ulteriore conteggio tenuto conto degli oneri per € 1.760,00”*.

All'udienza del 30 Maggio 2018 veniva conferito ulteriore quesito al CTU (*“Proceda il CTU nominato ad effettuare un approfondimento dell'indagine tecnico – contabile, al fine di determinare l'effettivo saldo del rapporto dare/avere tra le parti, tenuto conto anche di quanto riportato nella relazione di CTU, pag. 4, riguardo ai maggiori oneri pari ad € 1.760,00 ”*) ed all'esito del deposito dell'integrazione di perizia veniva fissata udienza di discussione orale, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. per l'udienza odierna, con termine per il deposito di note conclusionali.

2) Orbene, il CTU, riprendendo nel supplemento di perizia le valutazioni già espresse a pag. 4 della precedente relazione (*rectius*, circa l'esistenza di un Taeg indicato dalla Banca che potesse contenere costi non esplicitati e, in assenza di riscontro sulla contrattualistica, il C.T.U. aveva ritenuto che, all'uopo, potesse *“soccorre(re) la memoria del 1° luglio 2016 dell'Avv. Armando Valeri che indica i maggiori oneri in € 1.760,00”*, per cui il C.T.U., pur non rinvenendo tale importo nella documentazione agli atti, sviluppava il conteggio al fine di determinare il tasso effettivo globale), ha evidenziato il mancato rinvenimento nella documentazione esaminata di tale presunto costo a carico del mutuatario ; di conseguenza, ha provveduto ad evidenziare i riflessi quantitativi alla data del decreto ingiuntivo e per l'importo in monitorio richiesto pari ad € 51.272,83, nei confronti della Collina del Cavaliere, precisando che tale importo conterrebbe l'addebito di maggiori oneri per € 1.760,00 capitalizzati al 7 novembre 2015.

Ha così rappresentato che, poiché la risoluzione del contratto di mutuo è avvenuta a mezzo raccomandata del 9 gennaio 2014, il calcolo degli effetti di tale asserito indebito onere a carico di parte mutuataria sarebbero consistiti nella capitalizzazione di € 1.760,00 dal 9 gennaio 2014 (prima di tale epoca, infatti, l'importo pur eventualmente stornato dal prestito lordo, di fatto, non è stato mai richiesto dalla Banca al mutuatario) al 7 novembre 2015, applicando il tasso indicato nella domanda di decreto ingiuntivo pari al 2,937% . Ha evidenziato che al 07.11.2015 tale importo di € 1.760,00 comporta interessi per € 94,46 per cui la somma complessiva di presunto indebito presente nel Decreto Ingiuntivo ammonterebbe ad € 1.854,46.

Ha evidenziato infine che tale ultimo importo costituisce quindi il sottraendo di € 51.272,83, importo richiesto in monitorio e che l'importo effettivo dovuto dall'opponente, all'epoca del decreto ingiuntivo , ammonta ad € **49.418,37**.

3) Non sussistono ragionevoli motivi per discostarsi dalle valutazioni cui è pervenuto il CTU nominato su tale aspetto di centrale rilevanza.

4) Ne consegue dunque, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, che il credito dovuto dagli opposenti all'istituto di credito ammonta ad € 49.418,37.

5) Quanto alla decorrenza degli interessi legali non sono emersi elementi tali da escludere la buona fede iniziale della convenuta (buona fede che, come è noto, si presume ex art. 1147 c.c.). Per tale ragione, gli interessi legali sulla somma da corrispondere devono essere computati dalla data di notifica dell'atto di citazione (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2005, n. 4745; conforme Cass. III, 28 gennaio 2004, n. 1581, secondo la quale "in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall'art. 1282 che dall'art. 1224 c.c., il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un'apposita domanda giudiziale").

6) Ne consegue pure che il decreto ingiuntivo opposto, emesso per il maggior importo non riscontrato per le ragioni sopra espresse, deve essere revocato.

7) Le spese del giudizio vengono liquidate (secondo i parametri di cui al D.M. n°55/2014 e succ. mod., scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00, fase studio-fase introduttiva- fase



decisionale, ex art.4 D.M., decurtata in ragione del 50 %; fase istruttoria decurtata in ragione del 70 %) come in dispositivo e vengono compensate nei limiti di un terzo tra le parti, ponendo la restante parte a carico di parte opponente, in solido.

Le spese di CTU, comprensive delle spese di integrazione, già liquidate come da decreti in atti, vengono compensate nei limiti di un terzo tra le parti, ponendo la restante parte a carico di parte opponente, in solido.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, previa revoca del decreto ingiuntivo n° 1868/2015, emesso in data 7.11.2015 dal Tribunale di Pescara, condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Banca Caripe Spa, dell'importo di € 49.418,37, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- le spese del giudizio vengono liquidate in complessivi € 4.335,50, di cui € 286,00 per spese ed €4.049,50 per competenze professionali, disponendo la compensazione tra le parti nei limiti di un terzo, condannando gli opposenti, in solido, alla refusione, in favore dell'opposta, della restante parte;
- pone le spese di CTU in compensazione tra le parti nei limiti di un terzo, ponendo la restante parte a carico degli opposenti, in solido.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, li 19.10.2018

Il Got

Dott. Emilio Bernardi